



Deliberazione n. 7/SEZAUT/2010/QMIG

## **LA CORTE DEI CONTI**

**In**

### **Sezione delle Autonomie**

nell'adunanza del 21 dicembre 2009

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000, dalle stesse modificato con le deliberazioni n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo, ai sensi dell'art. 3, comma 62 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dal Consiglio di Presidenza con la deliberazione n. 229 del 19 giugno 2008;

Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15;

Visto il decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Vista la propria deliberazione n. 9 del 4 giugno 2009, recante "Modificazioni ed integrazioni degli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo";

Vista la deliberazione n. 375/2009/PAR del 13 novembre 2009 con la quale la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'Emilia

Romagna rimette alla Sezione delle Autonomie la richiesta di parere del Comune di Lama Mocogno, ravvisando nella problematica prospettata una questione di rilevanza generale.

Vista la nota n. 0000085-15/12/2009 con la quale il Presidente della Corte ha convocato la Sezione delle Autonomie per l'adunanza odierna;

Udito il relatore, primo referendario Maria Teresa D'Urso

### **PREMESSO**

La questione sulla quale è chiamata a pronunciarsi questa Sezione, a seguito della rimessione da parte della Sezione regionale territorialmente competente, riguarda la corretta determinazione delle norme da applicare per individuare la dimensione demografica del Comune, al fine di allineare al suo andamento le indennità di funzione spettanti agli amministratori, secondo quanto previsto dagli scaglioni indicati nel D.M. 4 aprile 2000 n. 119.

### **CONSIDERATO**

La problematica riguarda l'individuazione della normativa di riferimento per una corretta modalità di rilevazione delle variazioni demografiche degli enti locali che, secondo la legge, sono il presupposto per l'adeguamento delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori locali, emolumenti ancorati alla dimensione demografica dell'Ente amministrato.

A tal proposito, occorre premettere che sia l'articolo 37, comma 4 che l'articolo 156, comma 2 del Decreto Legislativo 267/2000 (T.U.E.L.) prevedono una suddivisione per dimensioni demografiche degli enti locali, facendo, però, riferimento a parametri differenti. Infatti, mentre

per l'articolo 156, comma 2 la popolazione da considerarsi è quella residente accertata dall'ISTAT "*alla fine del penultimo anno precedente..*" a quello di riferimento, per l'articolo 37, comma 4°, il criterio da applicarsi è quello della popolazione risultante dall' "*...ultimo censimento ufficiale..*".

In merito si osserva che il decreto 4 aprile 2000 n. 119, recante il regolamento di attuazione per la determinazione della misura delle indennità di cui trattasi, è stato emanato ai sensi del comma 9° dell'articolo 23 della legge 3 agosto 1999 n. 265.

Tra i criteri ivi indicati, alla lettera b), è stabilito che le articolazione delle indennità in oggetto vanno rapportate alle dimensioni demografiche degli enti, "*..tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente..*". E' chiaro che anche questa norma rapporta le indennità di funzione ad una popolazione intesa dinamicamente e non ad un dato limitato e statico così come espresso dal censimento.

Deve, inoltre, rilevarsi come lo stesso riferimento sia contenuto nell'articolo 82, comma 8, lett. b), T.U.E.L. che contiene espressioni identiche.

Il reiterato riferimento a modifiche stagionali della popolazione e, più in generale, a dati demografici di recente acquisizione evidenzia, quindi, la volontà legislativa di aggiornare il più possibile il parametro di riferimento.

Da questi elementi può, quindi, ragionevolmente dedursi che la rilevazione delle dimensioni demografiche dell'ente, utile per operare gli allineamenti delle indennità in questione, deve essere operata in base al criterio fissato dall'articolo 156 del Decreto Legislativo 267/2000. Detto criterio, in quanto riferito a dati concreti ed attuali, prevale su quelli più astratti e risalenti al lontano 2001, rappresentati nell'ultimo censimento.

Per i motivi esposti la Sezione delle Autonomie

#### **DELIBERA**

Il criterio della *"..popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente.."*, di cui all'articolo 156, 2° comma, del Decreto Legislativo 267/2000, rappresenta la normativa di riferimento per una corretta modalità di rilevazione delle variazioni demografiche degli enti locali, che, secondo quanto previsto dagli scaglioni indicati nel D.M. 4 aprile 2000 n. 119, costituiscono il presupposto per l'adeguamento delle indennità spettanti agli Amministratori.

#### **DISPONE**

Che a cura della Segreteria della Sezione la presente deliberazione sia comunicata a tutti i Presidenti delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

L'estensore

Il Presidente

D'Urso

Lazzaro

Depositata in Segreteria il 21/01/2010

Il Dirigente

RIZZOLO